



## Area 7 - LA FINANZA PUBBLICA

### Modulo 5 – Il procurement pubblico: dal codice degli appalti agli strumenti innovativi

#### Lezione 7.5.3 – Impiego di altri operatori nelle procedure

##### Introduzione

Ciao, è un piacere averti con noi!

In questa lezione parleremo dei raggruppamenti temporanei di impresa, delle imprese ausiliarie e del processo di avvalimento. Approfondiremo le caratteristiche del subappalto e la gestione pratica dei processi di sub-contratto e subappalto. Indagheremo infine come sono ripartite le responsabilità in caso di subappalto.

Non perdiamo tempo e... iniziamo!

##### I raggruppamenti temporanei di impresa

Per partecipare ad una gara, più operatori economici possono associarsi in un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Questo istituto consente a più soggetti di unire caratteristiche, risorse e competenze per poter rispondere efficacemente alle richieste della stazione appaltante.

Il RTI è temporaneo, cioè è legato alla sola eventuale realizzazione dell'appalto in oggetto. In fase di partecipazione le imprese associate possono presentarsi nella forma del raggruppamento costituito oppure costituendo, impegnandosi cioè a costituire il RTI secondo le norme di legge in caso di aggiudicazione della gara. Una delle imprese, detta "mandatario", riceve il mandato di svolgere il ruolo di referente unico presso la stazione appaltante.

Gli altri soggetti in RTI sono detti "mandanti".

I raggruppamenti possono essere:

- **orizzontali**, quando la responsabilità e la partecipazione alle attività è solidale e condivisa tra tutti i soggetti;
- **verticali**, se invece ogni impresa si occupa formalmente di una delle componenti in cui la stazione appaltante ha (eventualmente) suddiviso l'appalto.

Infine, il RTI può essere:

- **misto**, quando dato un appalto che preveda componenti diverse, le imprese gestiscono alcune di queste secondo un modello orizzontale e altre in modo verticale.

##### Impresa ausiliaria e avvalimento

Nel caso in cui un operatore economico non riesca a soddisfare tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per una procedura di gara, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'impresa di cui si avvale un operatore economico è detta ausiliaria.



L'operatore economico concorrente dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

Con questa dichiarazione l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'operatore economico allega inoltre alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento nel quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per questo scopo il contratto contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In fase di esecuzione, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante relativamente alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### Il subappalto

I soggetti affidatari di un appalto di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Tuttavia nei limiti indicati dal Codice dei contratti pubblici possono avvalersi del subappalto. In questo caso possono affidare delle parti del servizio o del lavoro ad altri soggetti.

Vediamo a quali condizioni e con quali modalità.

Attualmente la norma prevede che il subappalto non possa superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, limite temporaneamente innalzato al 40% fino al 31.12.2020 dal D.L. 32 del 18 aprile 2019 (detto Sblocca Cantieri).

Su questo tema si consideri che La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 26 settembre 2019 ha dichiarato non compatibile con il Diritto europeo il limite imposto per legge al subappalto.

In ogni caso il subappalto va dichiarato e specificato in sede di offerta altrimenti l'appaltatore non se ne può avvalere.

Non sono considerati subappalti le seguenti tipologie:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 € annui a imprenditori agricoli (secondo particolari condizioni);
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara in oggetto.

### Gestione di sub-contratti e subappalto

Ma come avviene nella pratica la gestione di queste procedure?



Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti e che sono stipulati per l'esecuzione dell'appalto, prima dell'inizio della prestazione l'affidatario di una gara comunica alla stazione appaltante:

- il nome del sub-contraente,
- l'importo del sub-contratto,
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono inoltre comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per il subappalto, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contemporaneamente l'affidatario trasmette anche:

- la certificazione che attesta il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore che attesta l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice.

Il subappalto va autorizzato dalla stazione appaltante ed è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e venga incrementato l'importo dello stesso.

#### Profilo di responsabilità nel subappalto

Vediamo ora come sono ripartite le responsabilità.

In caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In tal senso è responsabile in solido dell'osservanza di tali norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice.

Per le prestazioni commissionate in subappalto l'affidatario deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguito nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questa lezione nella quale abbiamo approfondito alcune specificità delle procedure di gara che riguardano il coinvolgimento di altri soggetti da parte degli operatori economici nella procedura di gara stessa.



Spero che ora sia tutto più chiaro!

Grazie per la tua presenza e buono studio!